

La sesta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la questione concernente la possibilità o meno di iscriversi ad una facoltà universitaria per i soggetti in possesso del diploma di fisioterapista

[Cons. St., sez. VI, ordinanza 5 luglio 2017, n. 3319 – Pres. Maruotti, Est. Gambato Spisani](#)

Università – Iscrizione – Diploma di fisioterapista – Sufficienza – Deferimento all'Adunanza plenaria

Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione se, ai fini dell'iscrizione ad una Facoltà universitaria, sia sufficiente o meno il possesso del diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403 (1)

(1) I.- *La controversia.*

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria la questione, sintetizzata in massima, incentrata sulla possibilità di ottenere l'iscrizione all'università per i soggetti in possesso del diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403.

La questione si è posta nell'ambito di un giudizio di appello instaurato da uno studente - in possesso di diploma di fisioterapista - che si era visto negare dall'Università l'ammissione diretta, senza test di ingresso, al terzo anno fuori corso del corso di laurea in Fisioterapia; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso ritenendo congrua la motivazione adottata dall'Università per giustificare il diniego.

Secondo l'Università tale corso di laurea è triennale e richiede come requisito di ammissione un diploma quinquennale di scuola superiore, nonché il superamento di un test preliminare di accesso trattandosi di un corso a numero chiuso; il diploma di fisioterapista non sarebbe quindi sufficiente ad integrare il predetto requisito.

II.- *La rimessione.*

Con l'esautiva ordinanza in esame la sesta sezione ricostruisce il quadro normativo e richiama l'orientamento positivo sin qui seguito dalla giurisprudenza di appello. Quindi illustra gli argomenti a sostegno della tesi negativa, fatta propria dal giudice di primo grado e ritenuta meritevole di approfondimento, rimettendo conseguentemente la soluzione alla Plenaria, al fine di prevenire la formazione di possibili orientamenti contrastanti in seno al Consiglio di Stato.

Secondo la tesi sin qui seguita dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105, successivamente Cons. giust. amm., 10 maggio 2017, n. 212), il

diploma di massofisioterapista in questione (rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403) consente l'accesso ad una facoltà universitaria in quanto equipollente al diploma di cui al d. lgs. 502/1999. Su questa base di equipollenza, il diplomato di cui alla l. 403/1971 può per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse.

Per l'iscrizione alla facoltà di fisioterapia, l'orientamento in questione esenta il candidato dal test di ingresso e ritiene che la finalità del test stesso sarebbe quella di «accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce»: tale verifica sarebbe superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione.

Secondo la diversa prospettazione, fatta propria dall'ordinanza in commento, l'accesso ad una facoltà universitaria serve ad acquisire i fondamenti di una materia, ovvero la relativa formazione di base, come emerge dalla circostanza che per accedervi sia richiesto un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, ovvero una formazione di tipo generico. Alla sezione non sembra quindi possibile nel caso di specie consentire l'iscrizione universitaria, considerandola parte della formazione post-base.

III.- Per completezza si segnala:

a) in tema di iscrizione all'Università Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3907, secondo cui *“ferma restando la non equipollenza delle competenze e degli standard formativi richiesti per l'accesso all'istruzione universitaria nazionale (sì che non sarebbe predicabile l'equivalenza del superamento della prova di ammissione ad un'università straniera con quella prevista dall'ordinamento nazionale), una limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia (qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell'accesso stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta ai soli fini della iscrizione al primo anno, in quanto volta ad accertare la « predisposizione » ad un corso di studi in realtà già in parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi), si pone in contrasto con il principio libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari (art. 21, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).”*;

b) in tema di iscrizione alla facoltà di medicina, T.a.r. per il Lazio, sez. III, 23 febbraio 2016, n. 2468, secondo cui *“la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittimata solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. Ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dall'eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale. In tali casi, infatti, il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all'indefettibile limite di posti disponibili per il*

trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”;

c) sul valore del diploma di fisioterapista ai fini della partecipazione a pubblici concorsi, Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3562 secondo cui *“per quel che attiene alla valutabilità dei diplomi universitari ai fini dell’inserimento in graduatoria per assistente amministrativo in un istituto scolastico, il d.m. 26 giugno 2008 n. 59, pur prevedendo espressamente la valutabilità del diploma Isef o di quelli di primo o secondo livello conseguiti presso i Conservatori di musica e presso le Accademie di Belle Arti, non contiene alcun riferimento al diploma di fisioterapista né a diplomi allo stesso dichiarati equipollenti. Più nel dettaglio il citato d.m. non contempla il diploma di Terapista della riabilitazione, posseduto dall’appellata, certo non qualificabile quale diploma di laurea, tra i diplomi universitari ammessi”;* T.A.R. per la Puglia, Bari, sez. III, 8 marzo 2012, n. 530, secondo cui *“ai sensi del d.m. 27 luglio 2000, sull’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, di attuazione dell’art. 4 comma 1, l. 26 febbraio 1999 n. 42, è stabilita la sola equipollenza tra i diplomi e gli attestati conseguiti prima della riforma (al di fuori di strutture universitarie) e il diploma universitario di fisioterapista di cui al d.m. 14 settembre 1994 n. 741”;*

d) sul limitato valore, sempre ai fini dell’ammissione a pubblici concorsi, del diploma conseguito a seguito di corso triennale ai sensi degli artt. 191 e 195 t.u. n. 274 del 1994, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2011, n. 4896; sez. V, 11 maggio 2009, n. 281;

e) sul diverso valore che assume (ai fini dell’assunzione nel pubblico impiego ovvero della iscrizione all’Università) il diploma magistrale rilasciato all’esito di un corso quadriennale, successivamente all’abrogazione dell’art. 191 del t.u. n. 297 del 1994 e durante il regime transitorio dettato dall’art. 31, d.lgs. n. 226 del 2005, cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2631;

f) sulla portata delle disposizioni europee e nazionali che disciplinano i test d’ingresso alle Università e sul fenomeno delle “migrazioni” degli studenti, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1, in *Foro it.*, 2015, III, 446, con nota di DE HIPPOLYTIS cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza;

g) sulla iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia da parte di chi ha superato gli esami del primo anno cui era stato ammesso per via giudiziaria, e sulla impossibilità di iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria, cfr. rispettivamente, Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2298 e sez. VI, 3 marzo 2014, n. 963, in *Foro it.*, 2015, III, 14, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza;

h) sulla compatibilità, con la Cedu, del numero programmato per l’accesso all’istruzione universitaria, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. II, 2 aprile 2013,

Tarantino c. Italia, in *Foro it.*, 2013, IV, 449, con nota di M. ALLENA, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza.